



Roma, 20 luglio 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS.: NIDIL CGIL FELSA CISL UILTEMP

Loro Indirizzi

Oggetto: Indicazioni circa alcuni aspetti degli Accordi del 9 maggio e 10 giugno u.s.

Si forniscono le prime indicazioni operative in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 degli Accordi siglati in data 9 maggio e 10 giugno u.s.

Procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (Articolo 25 CCNL)

Durata ed erogazione della procedura

Con riferimento alle istanze presentate al 23 febbraio e da presentare fino alla data del 31 agosto 2020, la durata viene estesa automaticamente di 4 mesi:

- 6 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia meno di 50 anni di età
- 7 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia tra i 50 e i 55 anni di età
- 8 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia più di 55 anni di età.

Rispetto a dette istanze sono confermate le indicazioni del Manuale Operativo in relazione alla sospensione pre e post data certa di attivazione, alle fattispecie conclusive della procedura prima del suo completamento.

Inoltre, restano invariati l'importo corrisposto al lavoratore e l'intervento del Fondo di Solidarietà nei casi già stabiliti dalla contrattazione di settore.

Attività previste dalla procedura: Accordo Sindacale e Politiche attive del lavoro

Entro 150 giorni (60 giorni previsti dal CCNL + 30 giorni previsti dall'Accordo del 26 febbraio 2020 + 60 giorni previsti dagli Accordi oggetto della presente circolare) fine mese dalla data certa di attivazione della procedura, le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere un Accordo Sindacale.





Il termine di trasmissione del verbale di Accordo o di mancato Accordo o della documentazione di mancato incontro resta invariato, questi infatti devono essere allegati su FTWeb entro un mese prima del termine della procedura.

Prima della sottoscrizione dell'Accordo deve essere previsto per il lavoratore un intervento di Bilancio delle Competenze (BdC). L'estensione dei termini per la sottoscrizione dell'Accordo implica anche l'estensione dei termini per l'erogazione del BdC.

In relazione al Bilancio delle Competenze si ricorda che questo può essere erogato dall'ApL:

- prima della data certa di attivazione utilizzando la tipologia "Qualificazione professionale"
- dopo la data certa di attivazione (e prima della sottoscrizione dell'Accordo Sindacale) utilizzando la tipologia "Riqualificazione professionale".

La stessa estensione deve intendersi per il progetto di Riqualificazione professionale che, si ricorda, deve essere svolto durante la procedura e concluso un mese prima del termine della stessa.

Assegno per i lavoratori in disponibilità (Articolo 32 CCNL)

Il tema è attualmente all'attenzione delle Parti Sociali al fine della definizione puntuale dei contenuti. Ad esito di questa attività il Fondo provvederà a comunicare gli elementi di dettaglio.

Il Direttore Generale

Antonino Costantino